



COMUNE DI GENOVA

187.0 - DIREZIONE DEMANIO E PATRIMONIO  
**Proposta di Deliberazione N. \_\_\_\_\_**

**MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA D.G.C. N. 2023-225 “ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITA’TURISTICO-BALNEARI”**

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali Avv. Mario Mascia

PREMESSO che

- nell’ambito del complesso quadro normativo e giurisprudenziale che, a partire dall’emanazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”), ha caratterizzato la disciplina delle concessioni demaniale marittime, il Comune di Genova nel 2021 – al fine conciliare la necessità di procedere con l’affidamento dei beni demaniali marittimi per attività turistico-ricreative mediante procedure comparative con la situazione di grave perturbamento economico/finanziario causata dall’emergenza pandemica da Covid-19 anche sui rapporti di affidamento delle concessioni demaniali marittime – ha deliberato con D.C.G. in data 4.2.2021 n. 18 di “*avviare il procedimento per il riconoscimento dell’estensione dei rapporti autorizzanti l’occupazione dei beni demaniali marittimi per attività turistico-balneari fino al 31 ottobre 2022*” e contestualmente di “redigere e pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni”, assegnando ai concessionari termine sino al 31.6.2021 per la presentazione delle istanze di rinnovo *ex artt. 36 e 37 Cod. Nav. e L.R. n. 26/2017*;
- nel solco di quanto avviato con il summenzionato provvedimento, con D.G.C. n. 225 in data 22.12.2023, avente ad oggetto “*Atto di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari*” - preso atto, da un lato, della mancata adozione di criteri uniformi a livello nazionale per l’espletamento delle procedure selettive di affidamento delle concessioni e, dall’altro, della necessità di assicurare l’applicazione del diritto eurounitario, evitando al tempo stesso situazioni di occupazione abusiva del demanio marittimo ed i potenziali pregiudizi che deriverebbero dalla mancata utilizzazione del bene demaniale - è stato, tra l’altro, deliberato “*di assegnare a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari il termine del 30.4.2024 per la presentazione della documentazione progettuale concernente la:*
  - *riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all’interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;*
  - *realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l’area*

*ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;*

*•realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione”;*

- pertanto, in attuazione della D.G.C. 225/2023, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Demanio e Patrimonio n. 112 del 12.2.2024 si è:
  - delineato l’iter di svolgimento della procedura selettiva di affidamento (secondo quanto meglio specificato nell’allegato 2 alla D.D. 112/2024);
  - individuato i criteri di valutazione (declinati nell’allegato 1 di cui alla D.D. 112/2024) alla luce del quale comparare la progettualità presentata dagli attuali concessionari entro il 30.4.2024 e di quella eventualmente presentata da soggetti concorrenti successivamente alla pubblicazione dell’avviso ex art. 18 Reg. Es. Cod. Nav., ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, massima partecipazione e non discriminazione tra gli aspiranti;
  - disciplinato l’eventuale avvicendamento, all’esito della procedura comparativa di cui sopra, tra concessionari nuovi e uscenti, riconoscendo in capo a quest’ultimi, un indennizzo a carico nel nuovo concessionario per la perdita dell’avviamento commerciale (ove richiesto e se dovuto) in ragione del rilievo degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali facenti parte del compendio aziendale del concessionario uscente per un limite di massimo di 18 mensilità del canone concessorio dell’ultimo anno, nonché una ulteriore voce di indennizzo in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l’esercizio della concessione demaniale a partire dall’anno 2018, debitamente autorizzati dall’Ente concedente, e non ancora ammortizzati alla data del 31.12.2023;
- la D.G.C. 225/2023 e la successiva D.D. 112/2024 sono state impugnate da 26 (ventisei) concessionari davanti al TAR Liguria, sull’assunto che i predetti provvedimenti siano lesivi in merito alla quantificazione dell’indennizzo sia nella parte riferita all’avviamento, sia nella parte riferita agli investimenti non ancora ammortizzati poiché, in tesi, tale voci di indennizzo non terrebbero adeguatamente conto del valore dell’azienda, nonché sull’assunto dell’impossibilità materiale da parte degli attuali concessionari di presentare nel termine fissato al 30.4.2024 la documentazione progettuale meglio individuata con D.D. 112/2024, ciò in ragione del riferito breve lasso di tempo tra il 12.2.2024 (data di adozione del predetto provvedimento dirigenziale) e il termine del 30.4.2024;

CONSIDERATO che

- è interesse della Civica Amministrazione, in quanto Ente titolare di funzioni amministrative in materia di gestione delle aree demaniali marittime, garantire che l’utilizzo delle stesse sia rispondente ad un “*più rilevante interesse pubblico*”, declinato nella D.G.C. 225/2023 nella riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all’interno delle aree oggetto della concessione, realizzazione e/o implementazione di opere volte a garantire a tutti i cittadini e, in particolare alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso alla battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, nonché nella realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;
- il raggiungimento degli interessi pubblici meglio sopra individuati può essere perseguito, tenuto conto dell’attuale noto complesso quadro normativo e giurisprudenziale, mediante lo svolgimento

della procedura comparativa come meglio delineata della D.G.C. 225/2023 e articolata nel Provvedimento Dirigenziale di attuazione n. 112/2024, la quale permette, nell'immediato, di assicurare agli attuali concessionari la validità del titolo concessorio in vista dell'imminente avvio della stagione balneare e, in prospettiva, entro il 31.12.2024 di garantire al soggetto assegnatario di concessione demaniale all'esito della procedure in questione a partire dall'1.1.2025 un orizzonte temporale certo e duraturo per l'esercizio delle attività turistico ricreative sul litorale genovese;

- alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno, anche al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dagli operatori balneari, di accogliere la proposta di differire il termine di presentazione della documentazione progettuale e di dare un diverso indirizzo in tema di quantificazione dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente nell'eventualità di un avvicendamento nella concessione all'esito delle procedure selettive;

#### RITENUTO

- necessario, al fine salvaguardare gli interessi pubblici di cui sopra, sottesi all'assegnazione delle concessioni demaniali:
  - modificare la Delibera di Giunta Comunale n. 225/2023, quanto al termine individuato per la presentazione della documentazione progettuale da parte degli attuali concessionari, differendolo dal 30.4.2024 al 15.7.2024;
  - integrare il predetto provvedimento formulando un ulteriore indirizzo alla competente Direzione Demanio e Patrimonio in relazione alla quantificazione dell'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente in caso di avvicendamento di concessionari, prevedendo che le voci di tale indennizzo tengano conto del valore aziendale e della redditività dell'impresa turistico balneare;

#### VISTI

- gli artt. 36 e 37 del vigente Codice della Navigazione;
- il D.L. 400/1993;
- l'art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998;
- la legge regionale 13/1999;
- il D.L. 30.12.2010 n. 194;
- la legge regionale 26/2017;
- la legge 145/2018;
- la Legge 5.8.2022, n. 118;
- il D.L. 29.12.2022, n. 198 conv. con modificazioni dalla L. 24.2.2023, n. 14
- il T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 47 dello Statuto del Comune;

#### DATO ATTO altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Claudio Bondone, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento,
- il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.,

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso:

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

## D E L I B E R A

1) richiamato tutto quanto sopra osservato e premesso:

- di modificare la Delibera di Giunta Comunale n. 225/2023, quanto al termine individuato per la presentazione della documentazione progettuale da parte degli attuali concessionari, **differendolo dal 30.4.2024 al 15.7.2024**;
- di integrare il predetto provvedimento, formulando un ulteriore indirizzo alla competente Direzione Demanio e Patrimonio in relazione alla quantificazione dell'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente in caso di avvicendamento di concessionari, prevedendo che le voci di tale indennizzo tengano conto del valore aziendale e della redditività dell'impresa turistico balneare;

2) di confermare, salvo quanto individuato al precedente punto 1), il contenuto della Delibera di Giunta Comunale n. 225/2023;

3) di dare mandato alla Direzione Demanio e Patrimonio di dare attuazione al presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.